

I6/I2/46

ADEGUAMENTI SALARIAMI PER I DIPENDENTI DEGLI ALBERGHI RISTORATI E RISTORANTI D'ALBERGO

Il giorno 14 novembre 1946 si sono riuniti nei locali dell'Associazione Commercianti - Via Emilia 73 - i signori:

Moninari, Giuseppe, Faenza Giuseppe, Silingardi e Grosoli Vittorina, per i datori di lavoro;

Guerrieri Luigi in rappresentanza della Camera del Lavoro.

Tofanetti Giovanni, Manelli Vasco, Bortoli Elis - per la FILAM sezione di Modena, ed hanno stabilito quanto segue:

Ai dipendenti dei pubblici esercizi, alberghi, ristoranti, e ristoranti d'albergo, verranno corrisposte al partire dal 1 novembre 1946, le seguenti retribuzioni:

Qualifiche e categorie dell'esercizio	Paga base
Capo cuoco	L. 3992
Cuoco di 1a categoria	2903
Cuoco di 2a categoria	2540
Cuoco di 3a e 4a categoria	1935
Cuoco di 5a categoria	1572
Cuoca di 1a categoria	2445
Cuoca di 2a categoria	2125
Cuoca di 3a e 4a categoria	1593
Cuoca di 5a categoria	1273
Aiuto cuoco diminuzione del 40% sul salario del Capo cuoco e cioè	2588
Sottocuoco il 50% in meno del cuoco e cioè	1a categoria 1694
	2a categoria 1512

Sottocuoca in esercizi di Ia categoria	I380
Sguattero, uomo di fatica, cantiniere o magazziniere di Ia e 2a categoria	I572
idem 3a e 4a categoria	I330
Sguattera donna di fatica o sfoglina di Ia e 2a categoria	I273
Idem di 3a e 4a categoria	I060
Apprendista di cucina e di sala di Ia e 2a categoria inferiore agli anni 18 sino a 4 mesi servizio	482
dopo quattro mesidi servizio	754
Superiore agli anni 18 sino a 4 mesi di servizio	514
dopo i 4 mesi, di servizio	786

Il salario degli apprendisti di cucina è a carico del datore di lavoro quello degli apprendisti di sala è a carico dei camerieri.

INDENNITA' DI CONTINGENZA

UOMINI - Superiori ai 20 anni	L.	4112.50
dai 18 ai 20 anni		3975
dai 16 ai 18 anni		3312.50
inferiore ai 16 anni		2212.50
DONNE - Superiori ai 20 anni		3850
dai 18 ai 20 anni		3100
dai 16 ai 18 anni		2787.50
inferiori ai 16 anni		2212.50

Al dipendete capo di famiglia spetta inoltre una maggiorazione per il carico di famiglia. Per detto carico si corrispondono ai lavoratori le seguenti maggiorazioni di contingenza:

L. 500 mensili per la prima persona a carico (per l'uomo)

L. 700 mensili per la prima persona a carico (per la donna)

L. 375 mensili per le altre persone a carico oltre la prima e fino a un massimo di tre persone oltre la prima.

Dette maggiorazioni si aggiungono alla contingenza di L. 4412.50 per gli uomini e alla contingenza di L. 3850 per le donne per tutti i lavoratori capi famiglia senza distinzione di età.

Per il personale a cui viene corrisposto il vitto verrà computato in meno un quinto della contingenza base.

E' in facoltà del lavoratore e del datore di lavoro di consumare o meno i pasti negli esercizi. Nel caso in cui non vengano consumati i pasti i datori di lavoro non praticheranno alcuna decurtazione sulla contingenza; il tavoleggiante che non consuma pasti riscuoterà un quinto della contingenza oltre la percentuale.

COMPENSO STRAORDINARIO

UOMINI - Superiori ai 20 anni mensili	L. 2450
dai 18 ai 20 anni	" 1900
dai 16 ai 18 anni	" 1550
inferiore ai 16 anni	" 1300
DONNE - Superiori ai 20 anni	" 1850
dai 18 ai 20 anni	" 1550
dai 16 ai 18 anni	" 1300
inferiori ai 16 anni	" 1200

TAVOLEGGIANTI:

Percentuali in vigore secondo la categoria, come sotto indicato, senza nessuna altra indennità:

In esercizi di 1a categoria	13%
" 2a Categoria	12%

idem di 3a categoria e 4a categoria	L. 738
Lavandai di 1a categoria	II62
Autista di 1a categoria	I562
idem di 2a categoria	I451
idem di 3a " 4a categoria	I330

Lift. 60 % in meno del salario del cuoco in relazione della categoria.

Il facchino a commissione deve versare alla cassa metà dell'importo delle commissioni effettuate nella giornata.

L'indennità di contingenza deve essere corrisposta per le sole ore di prestazione:

Sono abolite tutte le indennità o altro dovute ai dipendenti, con la sola esclusione degli assegni familiari, che verranno pagati a parte.

Per i Comuni della Provincia escluso il Capoluogo, la retribuzione globale s'intende ridotta del 10%.

L'indennità di contingenza non costituisce ad alcun effetto parte integrante della retribuzione.

Le aziende hanno il diritto di recuperare gli eventuali acconti corrisposti sugli adeguamenti salariali.

Per quanto riguarda la tredicesima mensilità questa verrà regolata per il 1946 conformemente agli accordi che verranno presi dalla FIPE con la FI

Per quanto non è previsto nel presente accordo valgono le disposizioni di singoli contratti o di legge vigenti.

Trattenute a norma di legge.

Per le voci di qualifica mancanti nel presente accordo si farà riferimento al contratto della A.I.A. stipulato con la FILAM intendendosi con ciò

orientare gli eventuali adeguamenti salariali in rapporto alle esigenze locali, da concordarsi tra le parti qualora si presenti il caso.

Il presente accordo entra in vigore il I/II/1946 e scadrà il 31/I/47.

Durante tale periodo non verranno ammesse variazioni in meno od in più anche se interverranno accordi di carattere nazionale o regionale.

Dette variazioni verranno eventualmente applicate a partire dal giorno I/2/1947.

Le aziende hanno il diritto di recuperare gli eventuali acconti corrisposti sugli adeguamenti salariali.

Per quanto riguarda la tredicesima mensilità verrà regolata per 1946 conformemente agli accordi che verranno presi dalla FIPE con la FILAM.

Per quanto non è previsto nel presente accordo valgono le disposizioni dei singoli contratti o di legge vigenti.

Trattenuta a norma di legge.

Il presente accordo entra in vigore il II/II/46 e scadrà il 31/I/47. Du-

rante tale periodo non verranno ammesse variazioni in meno od in più

anche se interverranno accordi di carattere nazionale o regionale. Dette variazioni verranno eventualmente applicate a partire dal I/2/1947/

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
Portale dello Contrattazione